

**RELAZIONE DELL'ESPERTO COMUNE
SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI
AI SENSI DELL'ART. 2501 SEXIES DEL CODICE CIVILE**

MARCO BEAN
dottore commercialista
revisore contabile

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO
SOCIETÀ COOPERATIVA**

nella

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
SOCIETÀ COOPERATIVA**

via Poscolle, 11a
33100 - Udine

tel 0432 234859
fax 0432 1841890
cell 335 6975022

p.iva 00523320315
c.f. BNEMRC63S20E098G

marcobean@delfabbrocassociati.it

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) - Società Cooperativa**, con sede legale in Lucinico Gorizia, via Visini n. 2, cod. fisc. 00074360314, p. Iva 02529020220, Società iscritta al Registro Imprese della Venezia Giulia n. 00074360314, quale **BANCA INCORPORANTE**,

e

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO - Società cooperativa, con sede legale in Turriaco (GO), via Roma, n. 1, cod. fisc. 00065880312, p. Iva 02529020220, iscritta al Registro delle Imprese di Gorizia n. 00065880312, quale **BANCA INCORPORATA**,

hanno proceduto in data 19 marzo 2021 a incaricare congiuntamente il sottoscritto **dott. Marco Bean**, con Studio in Udine, via Poscolle n. 11/a, c.f. BNEMRC63S2oEo98G, iscritto all'Ordine dei DCEC di Gorizia al n. 57 e al Registro dei revisori contabili N. 4293 GU 31bis del 21.04.1995 quale esperto comune ex art. 2501-sexies cod. civ., per redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, nell'ambito della progettata fusione per incorporazione di Banca di Credito Cooperativo di Turriaco – Società cooperativa (d'ora in poi anche solo 'BCC Turriaco' o 'Banca/Società incorporata') nella Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia – Società cooperativa (d'ora in poi anche solo 'Cassa Rurale FVG' o 'Banca/Società incorporante').

Non è previsto alcun cambio di denominazione.

Per la presente operazione di fusione, le Società interessate hanno inoltrato in data 16 dicembre 2020 alla Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa in Trento specifica istanza di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.5 del Contratto di coesione in essere.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nel disporre all'unanimità in data 23 dicembre 2020 l'approvazione dell'operazione, ha quindi provveduto, ai sensi dell'art. 14.7 del Contratto di coesione citato, a inviare all'Autorità competente la richiesta ai fini dell'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari.

OGGETTO E NATURA DELLA RELAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies, commi 1 e 2 cod. civ., la Relazione espone:

- . i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
- . i valori risultanti dall'applicazione degli stessi;
- . l'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e l'importanza relativa nella determinazione del valore adottato;
- . le eventuali difficoltà di valutazione.

La Relazione sviluppa un esame dettagliato del criterio adottato per determinare il rapporto di cambio delle azioni nell'ambito dell'operazione prospettata, al fine di fornire ai soci delle società interessate alla fusione elementi utili per una consapevole decisione in sede assembleare.

Gli organi amministrativi rimangono in ogni caso sovrani nella determinazione delle condizioni e delle modalità della proposta di fusione, anche in presenza di elaborati di esperti indipendenti redatti ai sensi di legge.

Entrambe le Società sono cooperative a mutualità prevalente, a capitale variabile; esse presentano il medesimo oggetto sociale, quale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Possono compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. Le Società svolgono le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.

Le Società fanno parte del ed aderiscono Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito anche “Capogruppo” o “CCB”) e sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della medesima. Le Società sono tenute all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo, in conformità al Contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e le Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”).

DOCUMENTI UTILIZZATI ED ESAMINATI

A seguito dell'incarico conferito, per le considerazioni sopra riportate, il sottoscritto ha quindi esaminato per entrambe le Società interessate dalla operazione i seguenti documenti:

- istanza di autorizzazione alla Capogruppo inviata in data 16 dicembre 2020;
- piano industriale di fusione allegato alla istanza di autorizzazione alla Capogruppo;
- progetto di fusione per incorporazione art. 2501-ter Codice civile e relativa relazione illustrativa degli Amministratori, per come approvate dal Cda;
- bilancio di esercizio al 31.12.2017, al 31.12.2018 ed al 31.12.2019;
- Statuto sociale della BCC di Turriaco e bozza dello statuto di Cassa Rurale FVG in modifica alla prossima Assemblea straordinaria dei Soci;
- situazione patrimoniale al 31.12.2020, quale bilancio di esercizio chiuso alla medesima data, approvato da parte dei rispettivi CdA entro la fine del mese di marzo 2021.

IL PROGETTO DI FUSIONE E IL METODO DI DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Statuto della società incorporante

Come riportato nel progetto di fusione, allo Statuto di Cassa Rurale FVG - quale Società incorporante - verranno proposte alcune modifiche e integrazioni rispetto a quello attualmente in vigore, conseguenti alla operazione di fusione; più nello specifico, esse riguarderanno i seguenti articoli:

art. 37.6 e art. 50.5 - non essendo prevista la nomina del condirettore vengono di conseguenza rispettivamente modificati:

. art. 37.6, eliminando la previsione delle delega di poteri deliberativi al condirettore;

. art. 50.5, eliminando la previsione della sostituzione in caso di assenza o impedimento del direttore da parte del condirettore.

art. 56 – Norme transitorie. L'articolo viene modificato al fine di recepire le modalità di ingresso e suddivisione dei Soci della Banca incorporanda.

Lo Statuto, così modificato e integrato, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Società incorporante chiamata a deliberare in ordine alla fusione e sarà vigente a partire dalla data di efficacia.

Rapporto di cambio delle azioni, nonché eventuale conguaglio in denaro

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni, gli Amministratori riportano le disposizioni contenute negli Statuti delle banche partecipanti alla fusione.

In quanto società cooperative "a mutualità prevalente", caratterizzate dall'intento mutualistico della gestione sociale, in ragione del disposto dell'art. 26, lett. b) e c) del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, nonché dell'art. 2514 cod. civ. e dell'art. 28 del D.Lgs. 385/1993, vengono ad essere evidenziate in particolare le seguenti previsioni, previste dagli Statuti citati:

. le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Società (artt. 16, 24);

. in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 55);

. fermo restando che il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale (art. 16).

A tali regole si aggiunge il particolare trattamento destinato all'utile d'esercizio, che viene ripartito per una quota non inferiore al 70% ad incremento della riserva legale, per una quota destinato ai fondi mutualistici, oltre che eventualmente destinato all'aumento del valore nominale delle azioni, assegnato ad altre riserve, distribuito ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato (art. 53).

In altri termini, i Soci Cooperatori (o i loro aventi causa) delle Banche di Credito Cooperativo hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor somma risultante in bilancio), indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla Società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Di conseguenza, tenuto conto delle richiamate disposizioni statutarie e delle considerazioni esposte, nel progetto di fusione il rapporto di cambio è stato stabilito alla pari, in base ai soli valori nominali delle azioni.

In ragione di un tanto, si prescinde dalla valorizzazione del rispettivo netto patrimoniale delle Banche partecipanti alla fusione.

Nella disamina della metodologia seguita dagli Amministratori della BCC Turriaco e Cassa Rurale FVG emerge che non è stata effettuata una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata fusione.

Anche per i contenuti del progetto di fusione, oltre che del Piano industriale, si evidenzia che, alla data del 31 dicembre 2020:

- . il capitale sociale della Cassa Rurale FVG – incorporante – risulta pari a euro 49.948,80 suddiviso in n. 19.360 azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna;
- . il capitale sociale di BCC Turriaco – incorporata – risulta pari ad euro 2.347,80, suddiviso in n. 910 azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna.

Il capitale sociale della Banca incorporante e di quello della Banca incorporata è pertanto costituito da azioni del medesimo valore nominale, pari a euro 2,58 ciascuna.

Il capitale sociale della Banca risultante dalla fusione sarà pertanto composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale indicato.

Le considerazioni esposte conducono all'applicazione di un rapporto di cambio alla pari, in quanto sia ai Soci Cooperatori della Cassa Rurale FVG - incorporante – che ai Soci Cooperatori di BCC Turriaco – incorporata - per ogni azione posseduta del valore nominale di euro 2,58 sarà attribuita una azione di medesimo valore nominale della Banca risultante dalla fusione.

Nel progetto di fusione viene esplicitamente indicato come l'operazione di fusione non contempli il riconoscimento di vantaggi particolari o benefici a favore degli Amministratori, né come nessun trattamento particolare sarà riservato ai Soci e/o a particolari categorie di Soci per effetto della operazione in parola.

Modalità di assegnazione delle azioni della Società che risulta dalla fusione

Per quanto attiene le azioni di spettanza dei Soci Cooperatori della Società incorporata, in applicazione del rapporto di concambio illustrato al paragrafo precedente, gli Amministratori hanno evidenziato che le azioni della Banca incorporante saranno assegnate agli aventi diritto a partire dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione e cioè dal 01 luglio 2021.

Data di decorrenza della operazione di fusione

Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Società incorporante

Data dalla quale le azioni assegnate partecipano agli utili

Nel progetto di fusione, gli Amministratori indicano che l'operazione di fusione venga ad acquisire efficacia giuridica a far data dal 01 luglio 2021.

In base al disposto dell'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., gli Amministratori hanno invece stabilito che gli effetti contabili della operazione di fusione decorrano dalla data del 01 gennaio 2021, più nello specifico per quanto attiene:

- . la data dalla quale le azioni partecipano agli utili;
- . la data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società incorporate sono imputate al bilancio della Società incorporante.

Per quanto previsto altresì dall'art. 172, comma 9, TUIR, gli effetti fiscali della fusione decorreranno parimenti dalla data del 01 gennaio 2021.

DATA DI RIFERIMENTO

Le Banche interessate alla fusione hanno singolarmente redatto le proprie situazioni patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* Codice civile, alla data del 31 dicembre 2020.

Le medesime risultano riferibili ai due bilanci di esercizio chiusi alla medesima data, approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione in data 24 marzo e in data 22 marzo u.s..

Quale data di riferimento per il presente elaborato viene ad essere individuato il 31 dicembre 2020.

La Relazione si basa sui contenuti dei documenti riportati ed elencati nello specifico paragrafo.

PECULIARITÀ DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

L'operazione di fusione oggetto della presente Relazione risulta connotata da specifiche peculiarità, essendo posta in essere fra soggetti aventi la stessa natura e regolamentazione giuridica.

La similarità si accentua se si tiene conto delle affinità degli Statuti sociali, conformi al c.d. Statuto tipo delle BCC/Credito Cooperativo, così come modificato a seguito della riforma di sistema e alla adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

Come già in precedenza riportato, il progetto di fusione e le relazioni degli Organi amministrativi evidenziano quanto previsto dagli Statuti delle Banche interessate all'operazione, nell'assumere particolare e decisiva rilevanza ai fini della determinazione di cui si trattasi.

Il riferimento è alle disposizioni che, coerentemente con la normativa di settore e statutaria propria delle Banche di Credito Cooperativo, prevedono decisive limitazioni alla disponibilità del patrimonio da parte dei Soci, durante e al termine della vita della società.

Il Socio Cooperatore (o i suoi aventi causa) ha pertanto solo diritto, qualunque sia la causa di scioglimento del rapporto sociale, sia soggettiva (per recesso, esclusione o morte) che oggettiva (ad es. per liquidazione), unicamente al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo, se versato in sede di sottoscrizione delle medesime.

E' accertato quindi che il Socio Cooperatore non ha alcun diritto alla distribuzione delle riserve o comunque di altra parte del patrimonio della Banca; così come non può disporre delle riserve neanche in caso di scioglimento della Società, in quanto, in tale ipotesi, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Da quanto evidenziato, ne discende che le ricorrenti e diffuse metodologie e prassi valutative, atte a determinare il valore economico dell'azienda al fine di regolare i rapporti fra i soci e fra questi e la società, sono destinate a non trovare ragionevole applicazione nel caso di specie.

In altri termini, le regole giuridiche e statutarie proprie delle Banche di Credito Cooperativo assumono decisivo riflesso sul valore delle azioni; di conseguenza il rapporto di concambio delle azioni, in caso di fusione fra società di questo tipo, finisce con il seguire percorsi peculiari.

Di un tanto non può che tenersi conto da parte del sottoscritto nell'espressione del giudizio di congruità sul rapporto di cambio, sul quale è chiamato a esprimersi.

SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO

La finalità del rapporto di cambio è da rinvenirsi nel fissare le modalità attraverso le quali i Soci Cooperatori delle società partecipanti alla fusione partecipano al capitale della società risultante.

Il rapporto di cambio è funzione dei valori assegnati alle aziende partecipanti alla fusione e del numero delle azioni nel quale sono suddivisi i rispettivi capitali sociali, ovvero è il rapporto tra i valori economici unitari delle azioni di ciascuna società.

In via generale, il procedimento di determinazione è influenzato dalle valutazioni di convenienza economica comparata delle compagini sociali che, considerati i rispettivi profili di interessi all'operazione, cercheranno di massimizzare la propria utilità, nel valorizzare l'apporto del proprio complesso aziendale alla realtà risultante dalla fusione rispetto a quello dell'altra società partecipante.

I soci della società fusa o incorporata tenderanno pertanto a ricevere, a fronte delle azioni annullate a seguito dell'operazione, un numero di azioni della società incorporante o risultante dalla fusione il cui valore economico giudicano conveniente rispetto al valore delle azioni annullate e precedentemente possedute.

I soci della incorporante, diversamente, acconsentiranno all'operazione se giudicheranno l'aumento di capitale deliberato a fronte dell'operazione coerente con l'incremento stimato del valore del complesso aziendale a seguito della fusione, valorizzando in tal modo le proprie partecipazioni pur a fronte della inevitabile diluizione della partecipazione al capitale.

Gli assunti enunciati, nel discendere dalla migliore dottrina aziendalistica, trovano tuttavia riscontro nelle operazioni di interesse di società di capitali, laddove le considerazioni non possono che incentrarsi rispetto al valore economico del capitale.

Differentemente, nel caso in esame la fissata modalità di cambio alla pari trae invece origine e fondamento nella specifica disciplina propria e peculiare delle società cooperative, per come in precedenza richiamata, ispirata ai principi dell'eguaglianza dei soci, nonché dal superamento dello scopo di lucro.

Si è infatti di fronte a organizzazioni caratterizzate dai requisiti di mutualità.

La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli Amministratori delle Banche partecipanti alla fusione può infatti essere ricondotta sostanzialmente ai seguenti due aspetti:

- (i) considerazioni di tipo normativo, che portano ad escludere la possibilità di attribuire alle azioni valori superiori a quelli espressi in termini nominali;
- (ii) valutazioni di tipo economico e patrimoniale, che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene il primo punto, il sottoscritto esperto non può che convenire, senza alcun dubbio o difficoltà, sulla validità degli assunti sin qui riportati, alla luce della normativa di settore e statutaria richiamata ed illustrata.

Essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il maggior valore – rispetto al nominale - insito in ciascuna azione, ne consegue che la determinazione del valore medesimo deve ritenersi superflua, in quanto finalizzata alla individuazione di un identico rapporto di concambio, che non rivestirebbe utilità alcuna.

In altri termini, quale sia il valore economico delle Società partecipanti alla operazione, poiché al Socio compete comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, il sottoscritto non può che ritenere corretta l'assunzione di un rapporto di cambio facente riferimento al solo valore nominale delle azioni.

Trattandosi di una fusione tra società cooperative a mutualità prevalente, il rapporto di concambio in alcun modo non potrà avere riguardo ai valori economici delle rispettive società partecipanti alla operazione, in ragione della assenza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, sulle riserve (considerate indivisibili) o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione.

La segnalata circostanza implica che, a seguito del fissato rapporto di cambio alla pari, per i Soci della Società incorporata l'operazione si concreta in un trasferimento di fatto della partecipazione azionaria.

Essi parteciperanno alla compagine sociale dell'incorporante in rapporto alla partecipazione azionaria posseduta, nella stessa posizione patrimoniale e amministrativa che avevano in precedenza, che rimane nella sostanza immutata.

Il discorso è ripetibile per i Soci della Banca incorporante che, per i medesimi motivi, vedono a loro volta inalterata la propria posizione patrimoniale.

Per converso, qualche elemento di discrezionalità valutativa potrebbe in concreto introdursi rispetto al punto indicato sub (ii), in quanto derivante dalle consistenze economiche e patrimoniali delle Banche interessate.

Tuttavia, le evidenze dei valori contabili presi in considerazione consentono di superare di per sé qualsiasi potenziale elemento di difficoltà – vedasi *infra* il successivo paragrafo.

In definitiva, si tratta di dimostrare che non sussistono nell'assetto patrimoniale delle Società interessate dalla operazione effettive situazioni di perdita o di minusvalenza tali da azzerare le riserve patrimoniali o da intaccare l'entità del capitale sociale, dalla cui integrità riviene la possibilità di valorizzare al valore nominale le azioni ai fini del rapporto di cambio.

Occorre in tal senso considerare che il concambio delle azioni alla pari appare salvaguardare gli interessi patrimoniali dei soci, anche nel veder immutato il valore delle stesse nelle ipotesi di risoluzione del rapporto sociale.

Tale principio potrebbe trovare eccezione nel caso in cui il capitale sociale di una delle società partecipanti alla fusione, per effetto di perdite, risultasse superiore al patrimonio netto, con la conseguenza che i soci potrebbero avere diritto a un valore inferiore al nominale dell'azione.

Ciò anche in relazione al disposto dell'art. 2535 cod. civ., a norma del quale la liquidazione della quota o di rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

E' di tutta evidenza come nemmeno la descritta ipotesi possa trovare corrispondenza per la operazione oggetto della presente Relazione, dal momento che il capitale sociale delle Società partecipanti risulta di per sé ampiamente inferiore al rispettivo patrimonio netto contabile - vedasi *infra* il successivo paragrafo.

La situazione patrimoniale alla data di riferimento

Alla data del 31 dicembre 2020, le situazioni contabili della Banche interessate dalla operazione — redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 — presentano le seguenti risultanze (*dati all'unità di euro*):

CASSA RURALE FVG — Società cooperativa	
Totale Attivo	882.099.404
Totale Passivo	807.168.876
Totale Patrimonio Netto	74.930.528
<i>Il Patrimonio Netto è così composto</i>	
Riserve da valutazione	1.533.008
Riserve	71.244.349
Sovrapprezzi di emissione	266.255
Capitale	49.949
Utile d'esercizio	1.836.967

BCC di TURRIACO - Società cooperativa	
Totale Attivo	167.179.183
Totale Passivo	145.251.212
Totale Patrimonio Netto	21.927.971
<i>Il Patrimonio Netto è così composto</i>	
Riserve da valutazione	240.147
Riserve	20.714.946
Sovrapprezzi di emissione	28.061
Capitale	2.348
Utile d'esercizio	942.469

Ai fini della presente relazione, il sottoscritto esperto ha altresì preso atto dei giudizi positivi espressi sull'ultimo bilancio di esercizio chiuso e formalmente approvato al 31 dicembre 2019 dalla corrispondente società di revisione incaricata della revisione legale, nonché dei relativi richiami di informativa e aspetti chiave della revisione in esse riportati.

Per le Banche interessate dalla fusione, si riscontra un patrimonio netto contabile superiore al capitale sociale sottoscritto e versato dai rispettivi soci, sia per l'esercizio 2019, che per il successivo periodo 2020 assunto a riferimento.

Sovrapprezzo

A completamento delle precedenti considerazioni, incidentalmente, è possibile evidenziare come il sovrapprezzo, eventualmente richiesto per la sottoscrizione di azioni (art. 2528 cod. civ.) e da corrispondersi in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci, può essere determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione (art. 23 degli Statuti).

Si tratta di disposizione non obbligatoria, ma soprattutto la sua determinazione risulta del tutto svincolata dall'ammontare delle riserve esistenti in bilancio; in altri termini, non assume la funzione di equilibrare la posizione fra vecchi e nuovi soci.

In definitiva non si riscontrano le condizioni poste a base del sovrapprezzo nelle società di capitali, ove lo stesso ha il fine di far versare ai nuovi soci la differenza fra il corrente valore economico della partecipazione rispetto al suo valore nominale.

La caratteristica di indivisibilità delle riserve nelle cooperative a mutualità prevalente rende impossibile la richiesta di sovrapprezzo a tale titolo.

Per converso, il sovrapprezzo costituisce un'integrazione del conferimento volta in particolare a perequare il valore di una prestazione mutualistica da parte della cooperativa migliorata rispetto al passato in termini quantitativi e qualitativi, in ragione di un patrimonio che i vecchi soci, con la loro partecipazione, hanno contribuito a creare e di cui si dà atto al momento dell'ingresso di nuovi soci.

DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE

L'art. 2501-*sexies* comma 1, b) cod. civ. richiede che nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio siano indicate anche le eventuali difficoltà di valutazione.

La finalità della norma è da ricercarsi nella opportunità o necessità di informativa in ordine a particolari aspetti che hanno comportato scelte specifiche, anche sotto il profilo metodologico e dei criteri, per la determinazione dei valori su cui fondare il rapporto di cambio.

Nel caso di specie non si sono presentate particolari difficoltà di valutazione, anche in dipendenza della più volte richiamata normativa civilistica e statutaria che preclude ai soci l'acquisizione degli incrementi patrimoniali.

IPOTESI E LIMITI DELL'INCARICO

Il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte deve essere interpretato alla luce delle seguenti principali ipotesi e limitazioni:

. tutte le informazioni che costituiscono il supporto documentale quantitativo e qualitativo della presente stima sono state fornite al valutatore dalle Società interessate dalla operazione;

. i dati contabili desumibili dalle informazioni e dai documenti utilizzati sono stati assunti senza svolgere alcuna ulteriore attività di riscontro, salvo quanto eventualmente precisato nel documento, anche nei confronti di soggetti terzi, con approfondimento esclusivamente delle problematiche di tipo valutativo; il lavoro non ha contemplato verifica o specifici riscontri di natura contabile, del sistema di controllo interno, nel presupposto della completezza, correttezza e/o accuratezza dei dati, informazioni o spiegazioni fornite all'incaricato, utilizzati ai fini della valutazione.

Tali dati, informazioni e spiegazioni rimangono di esclusiva pertinenza e responsabilità degli Amministratori e delle funzioni interne che le hanno fornite;

. la valutazione è stata effettuata dall'incaricato in considerazione esclusiva delle finalità della stima ed alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili; essa pertanto non tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi di natura straordinaria (es. nuove normative di settore, variazioni degli scenari politici o sociali, modifiche alla normativa fiscale, ...)

. non è stata effettuata alcuna verifica su concessioni, autorizzazioni o permessi, nel presupposto che le Società – come dichiarato – siano in regola con le normative vigenti.

PARERE

In conformità all'incarico ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies* cod. civ., evidenziata l'adeguatezza del metodo seguito per addivenire alla formulazione del rapporto di cambio, il sottoscritto esperto incaricato,

ESPRIME

parere di congruità sul rapporto di cambio fissato nell'operazione di fusione per incorporazione di **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO – Società cooperativa** - incorporata - nella **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Società cooperativa** - incorporante, individuato al valore nominale.

Pertanto, posto che il valore delle azioni della incorporante Cassa Rurale FVG - Società cooperativa risulta pari a euro 2,58, ai soci di BCC Turriaco - incorporata - per ogni azione posseduta del valore nominale di euro 2,58 sarà attribuita una azione del valore nominale di euro 2,58 della Banca risultante dalla fusione.

Si provvede al deposito della presente Relazione in adempimento dell'incarico conferito, che si ritiene assolto in ottemperanza alle disposizioni di legge ed in applicazione dei migliori principi della tecnica professionale.

MARCO BEAN
dottore commercialista
revisore contabile

In fede.

Udine, li 14 aprile 2021

L'esperto incaricato
dott. Marco Bean